ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it
http://www.icsvolterra.it

Protocollo per l'istruzione parentale

Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione dei candidati esterni

Normativa di riferimento:

Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;
D. Lgs. 297/1994 art. 111 e seguenti;O.M. 90/2001 art. 4,6,8;
D. Lgs 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622;
D. Lgs. 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;
C.M. 93 prot. 2471 / Dip./segr. del 23/12/2005;
C.M. 35 del 26/03/2010;
C.M. 27 del 5/4/2011;
C.M. 110 del 29/12/2011 e successive circolari ministeriali annuali sulle Iscrizioni
D. Lgs. 62 del 13/04/2017 e ss.ii.mm.

Introduzione**:**

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto−dovere all'istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex. Art. 1, comma 622, L. 27/12/2006, n.296 − Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) prevede che:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo entro anno di età".
omissis… L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni … omissis…L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008".

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.
L'art. 1 comma 4 del **D.Lgs. 76/2005** ("Definizione delle norme generali sul diritto−dovere all'istruzionee alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003") prevede che:

"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei proprifigli, ai fini dell'esercizio del diritto−dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni
controlli".

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it
http://www.icsvolterra.it

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. 76/2005:

"Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono:

- *il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;*
- *il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizionegli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere che concorderà, a seconda dei casi, con i genitori le modalità di monitoraggio e programmazioni;*
- *la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;*
- *i soggetti che assumono, con il contra1o di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale edi lavoro".*

Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione**, di sostenere in qualità dicandidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sottoindicati**.

Per i candidati esterni, provenienti da istruzione parentale, l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **è dovuto annualmente**, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

AI fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale, presentano specifica dichiarazione direttamente all'istituto scolastico vicino, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale e trasmette il presente documento.

Analogamente, per quel che concerne **l'accesso alle classi successive alla prima,** si richiama all'attenzione che **gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico**. (circ. 51 18/12/2014).

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe

superiore a quella frequentata.

Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, **entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame**, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazionedi ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitrè anni di età.

Esami di idoneità e di stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.
I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe.
Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).
L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie).
I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.
Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it
http://www.icsvolterra.it

L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: *"Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità".*

La C.M. n.35 del 26/03/2010 regolamenta chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:
(…) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità. Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno**, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;**
- **coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:**
    a) **ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;**
    b) **al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. 59/2004).**

Alla luce di tali disposizioni:

1. L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l' idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
2. Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si **devono sostenere a giugno** o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).
3. Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
4. Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
5. **La domanda va fatta entro il 30 aprile** (C.M. 27/2011).
6. Le norme dettate dal MIUR regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
7. Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.Lgs. 59/2004; artt. 192 e 193 T.U.297/1994; DPR 122 122/2009).
8. Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere altermine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatoredeve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento−riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.
9. La sede di esame è indicata dalle norme.
10. **Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiarisono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento**.
11. Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.
12. Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamentesvolto l'insegnamento−apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20

giugno 2005, è quello diverificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagliobiettivi di apprendimento*, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva,indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo"*.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Sedi d'esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie.
Gli alunni provenienti da istruzione parentale,di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria **ubicata nel territorio di residenza**.
Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:
− per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
− per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato**, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola stataleo paritaria prescelta**, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagraficidell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuolastatale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale oparitaria **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**.

Commissione d'esame

Scuola primaria e 1^ scuola secondaria I grado
La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta **da due docenti designati dal dirigente scolastico**.

Scuola Secondaria I grado (classi 2^ e 3^)
La commissione perl'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigentescolastico o da suo delegato, è composta **da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe** tipo della scuola, **designati dal dirigente scolastico**.

Calendario prove d'esame

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono **in una sessione unica nel mese di giugno**.
Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

Scuola primaria e 1^ scuola secondaria I grado
L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

Scuola Secondaria I grado (classi 2^ e 3^)
L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.
I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con l'utilizzo delle piattaforme in uso presso la Scuola.